

# ***Riposi settimanali e giornalieri del lavoratore***

*La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16901 del 10 Agosto 2016, ha precisato che il complesso delle norme vigenti impongono che al lavoratore devono essere assicurate 24 ore di riposo settimanale, anche in un giorno non coincidente con la domenica, che non deve essere sovrapposto o comprensivo del riposo giornaliero di 11 ore.*

.....

Il nostro ordinamento garantisce ai lavoratori il diritto di godere di adeguati periodi di riposo ai fini, costituzionalmente garantiti, di tutelare la loro salute e di garantire il pieno sviluppo della loro persona e la loro partecipazione effettiva alla vita sociale.

## ***Il fatto***

Il caso trae origine dalla sentenza con cui La Corte di Appello accoglieva l'opposizione alla ordinanza di ingiunzione emessa dalla Direzione Regionale del Lavoro nei confronti di un'azienda tessile, con la quale era stato ingiunto il pagamento della sanzione per la violazione dell'art. 9, comma 1, del DLgs n. 66 del 2003.

All'azienda era stata contestata, in relazione ad un biennio, la mancata concessione del riposo settimanale di 24 ore consecutive ai lavoratori indicati nell'ordinanza, occupati presso gli esercizi di vendita al minuto ubicati nel comune.

La Corte territoriale riteneva fondata la censura inerente l'errata interpretazione dell'art. 9, comma 4, del DLgs n. 66 del 2003 e rilevava che detta disposizione, attraverso il richiamo all'art. 7 della legge n. 370 del 1934, consente la deroga al principio generale della necessaria concessione di un riposo settimanale pari a 24 ore consecutive.

Il Ministero del Lavoro si opponeva a tale pronuncia si opponeva con ricorso per Cassazione, sostenendo che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, le norme richiamate consentono di derogare unicamente al principio del riposo domenicale, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare 24 ore di riposo continuativo ogni sei giornate lavorative, da cumularsi con le 11 ore di riposo giornaliero.

## ***La decisione***

La Cassazione accoglieva il ricorso.

In primis, la Suprema Corte evidenziava che l'art. 9 del DLgs 8 aprile 2003 n. 66 dopo aver previsto, al comma 1, il diritto del lavoratore di fruire ogni sette giorni di un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero, stabilisce, al comma 3, che il riposo settimanale può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale addetto alle attività elencate nello stesso comma, fra le quali risultano incluse quelle indicate nell'art. 7 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, ossia la "vendita al minuto ed in genere le attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico". Il successivo comma 4 fa salve "le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934 n. 370".

Ad avviso della Corte territoriale attraverso detto ultimo richiamo il legislatore delegato avrebbe legittimato le imprese operanti nel settore della vendita al minuto a derogare non solo al principio della tendenziale coincidenza del riposo settimanale con la domenica, ma anche a quello della necessaria concessione del riposo.

Ad avviso dei Giudici di legittimità, l'interpretazione della norma, prospettata dagli oppositori e fatta propria dal giudice di merito, non risultava condivisibile poiché si pone in contrasto con l'art. 36 comma 3 della Carta fondamentale, nonché con la direttiva 93/104/CE, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE, della quale il DLgs n. 66 del 2003 costituisce attuazione, che all'art. 5 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per assicurare al lavoratore "per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero...".

La Corte quindi proseguiva sottolineando che è utile rammentare che la Corte Costituzionale con sentenza n. 23 del 19 Gennaio 1982 aveva sottolineato che "la consecutività delle ventiquattro ore è un elemento essenziale del riposo settimanale, in quanto consente di distinguerlo e di non sovrapporlo al riposo giornaliero e a quello annuale. Affinché l'interruzione del lavoro una volta alla settimana sia effettiva, per consentire al dipendente il recupero delle energie fisiche e psichiche e per assicurargli un congruo periodo di tempo da destinare ad attività ricreative per sé e per la famiglia -che è lo scopo umano e sociale del precetto costituzionale- è necessario che il riposo settimanale non coincida nemmeno in parte con il riposo giornaliero, ma da questo rimanga ben distinto. Frazionare il riposo settimanale (che deve essere di 24 ore consecutive) in modo da sovrapporre ogni frazione di esso al riposo giornaliero significa, infatti, frustrare la finalità del precetto voluto dal costituente."

Aveva la Consulta, conseguentemente, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 5, della legge n. 370/1934 nonché, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, di tutte

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

le ulteriori disposizioni contenute nello stesso articolo 'nella parte in cui, prevedendo eccezioni al precetto contenuto nel primo comma, consentono che il riposo settimanale possa essere concesso in modo frazionato anziché in modo continuativo."

La stessa Corte già in precedenza, con la sentenza n. 102 del 21 aprile 1976, giudicando sempre sulla legittimità della disciplina dettata dalla legge n. 370 del 1934, aveva affermato che "il riposo settimanale può anche essere usufruito in giorno non festivo e con decorrenza diversa da quella da una mezzanotte all'altra prevista nel secondo comma dell'art. 8 della legge n. 370 del 1934, ma a condizione che sia, nel contempo, mantenuta integra la durata del riposo giornaliero (al quale quello settimanale si aggiunge e non si sostituisce) sia nel giorno che precede sia in quello che segue le 24 ore di riposo settimanale".

E' evidente, pertanto, concludevano i Giudici, che il richiamo contenuto nel comma 4 dell'art. 9 alle "deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934 n. 370" deve intendersi limitato alle disposizioni che consentono modalità di fruizione del riposo settimanale compatibili con i limiti inderogabili fissati dalla Carta Costituzionale e dalla direttiva.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso veniva accolto.

### ***In definitiva***

Ricordiamo in generale che la materia dell'orario di lavoro viene disciplinata in maniera identica su tutto il territorio nazionale dagli art. da 2107 a 2109 del codice civile e al D.lgs 66/2003 e può subire delle modificazioni dovute al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

La sentenza impugnata è stata cassata e la controversia dovrà essere nuovamente esaminata alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema ,per cui: "il rinvio contenuto nell'art. 9 comma 4 del DLgs n. 66 dell'8 aprile 2003 alle deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934 n. 370 è da intendersi limitato alle disposizioni che consentono la fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica ed a quelle che prevedono particolari modalità di fruizione del riposo stesso, fermo restando il diritto al godimento del riposo settimanale per 24 ore consecutive, da sommarsi a quello giornaliero".

Quindi , in altre parole, il complesso delle norme vigenti impongono che al lavoratore devono essere assicurate 24 ore di riposo settimanale, anche in un giorno non coincidente con la domenica - che non deve essere sovrapposto o comprensivo del riposo giornaliero di 11 ore.

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)